**CONCLUSIONI DEL GRUPPO DI ALTO LIVELLO SUL VINO**

1. Il GAL è stato formato per creare un forum di discussione per le preoccupazioni espresse da diversi SM produttori di vino, diversi membri del PE e certe organizzazioni di settore, in relazione alla decisione del 2008 del Consiglio di non estendere il periodo di transizione per il regime dei diritti di impianto a livello UE dopo il 31 dicembre 2015 (massimo 31 dicembre 2018 secondo la decisione degli SM).
2. Il GAL ha preso nota della preferenza di un gran numero di SM e interessati di estendere il regime dei diritti di impianto a livello UE oltre il 31 dicembre 2015, con l’introduzione di alcuni elementi di armonizzazione e flessibilità per gli SM.
3. Il GAL ha presto nota della preferenza di un limitato numero di SM è portatori di interesse di mantenere la decisione presa dal Consiglio nel 2008 di abbandonare il regime dei diritti di impianto a livello UE il 31 dicembre 2015, con la possibilità di estenderlo a livello nazionale o regionale fino al 31 dicembre 2018.
4. Indipendentemente dalle posizioni espresse nei paragrafi 2 e 3, molti dei membri del GAL sono già pronti a lavorare su un sistema alternativo per la regolazione dei diritti di impianto (un sistema di autorizzazione) applicabile, senza pregiudicare alla clausola “De minimis”, a tutti gli SM produttori di vino e a tutte le categorie di vino.
5. Un tale sistema dovrebbe essere basato sulla gestione delle autorizzazioni, che siano concesse gratuitamente alla domanda dei richiedenti, non siano trasferibili e se non usate in 3 anni destinate a decadere. Ci sarà anche un meccanismo di salvaguardia a livello UE per assicurare una crescita ordinata dei vigneti e definita come percentuale massima di crescita annua di aree coltivate a vigneti, che determinerebbe il numero di autorizzazioni espresse in ettari da emettere ogni anno. Lo SM dovrebbe avere la possibilità di ridurre questa percentuale a livello nazionale o regionale o per le aree DOP/IGP/senza IG, secondo criteri obiettivi e non discriminatori, rispettando al tempo stesso i diritti fondamentali.
6. La distribuzione della autorizzazioni nel territorio dello SM è decisa dalle autorità pubbliche, può tenere in considerazione le raccomandazioni fatti dalle organizzazioni riconosciute e professionali. Se la somma di tutte le domande individuali che rispettano i criteri oggettivi e non discriminatori non supera la percentuale, tutte le domande individuali verranno concesse. Se la somma invece eccede la percentuale stabilita dalle autorità pubbliche, si applicheranno criteri di priorità oggettivi e non discriminatori stabiliti a livello UE, possibilmente affiancati da criteri nazionali che rispettino gli stessi principi.
7. Il nuovo sistema dovrebbe essere applicato dalla fine dell’attuale regime, nel corso di [6] anni con una possibile revisione.
8. Potrebbero essere previsti anche provvedimenti transitori.